

CONDIZIONI GENERALI DI CONSEGNA DI AKKU VISION GMBH



Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
D-63808 Haibach

+49 (0)6021 3289288
info@akkuvision.de
www.akkuvision.de

§ 1 Validità

1. Tutte le consegne, le prestazioni e le offerte di Akku Vision GmbH (in seguito denominata anche "Venditore") avvengono esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali di consegna. Esse costituiscono parte integrante di tutti i contratti posti in essere tra il Venditore e le sue controparti contrattuali (in seguito denominate anche "Committente") e aventi a oggetto le consegne o le prestazioni da lui offerte. Si applicano anche a tutte le consegne, prestazioni o offerte future nei confronti del Committente, anche nel caso in cui non siano concordate di nuovo separatamente.
2. Le condizioni commerciali del Committente o di terzi non si applicano neanche se nel caso specifico il Venditore non si oppone espressamente alla loro applicazione. Anche qualora il Venditore faccia riferimento ad una comunicazione scritta che contiene o rimanda alle condizioni commerciali del Committente o di terzi, ciò non implica alcun consenso alla validità di dette condizioni commerciali.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto

1. Tutte le offerte del Venditore sono libere e non vincolanti, fatti salvi i casi in cui sono espressamente contrassegnate come vincolanti o contengono un determinato termine di accettazione. Gli ordini o gli incarichi possono essere accettati dal Venditore entro quattordici giorni dal ricevimento.
2. Il rapporto giuridico tra il Venditore e il Committente è definito esclusivamente dal contratto di compravendita concluso in forma scritta, incluse le presenti Condizioni generali di consegna. Tale contratto riporta integralmente tutti gli accordi tra le parti contraenti riguardanti l'oggetto del contratto stesso. Gli impegni verbali del Venditore precedenti alla conclusione del presente contratto sono giuridicamente non vincolanti e gli accordi verbali delle parti contraenti sono sostituiti dal contratto scritto, eccetto qualora un espresso accordo tra le parti stabilisca che la loro validità sia prorogata in modo vincolante.
3. Integrazioni e modifiche dei relativi accordi, incluse le presenti Condizioni generali di consegna, necessitano della forma scritta per la loro validità. Fatta eccezione per i dirigenti o i procuratori, i dipendenti del Venditore non sono autorizzati a stipulare accordi verbali divergenti. Il requisito della forma scritta è soddisfatto mediante i servizi di telecomunicazione, nello specifico a mezzo telefax o e-mail, purché sia trasmessa la copia della dichiarazione sottoscritta.
4. Le informazioni del Venditore circa l'oggetto della consegna o della prestazione (quali, ad es., il peso, le dimensioni, i valori d'uso, la portata, le tolleranze e i dati tecnici) e le nostre rappresentazioni di tali informazioni (ad es. disegni o illustrazioni) sono da intendersi come meramente indicativi, salvo qualora la fruibilità per gli scopi previsti dal contratto presupponga una corrispondenza esatta e purché non si tratti di caratteristiche garantite, ma di descrizioni o connotazioni della consegna o della prestazione. Divergenze normalmente riscontrabili o derivanti da disposizioni giuridiche, oppure motivate da miglioramenti di natura tecnica, come la sostituzione di componenti con parti di valore equivalente, sono consentite purché non pregiudichino la fruibilità per gli scopi previsti dal contratto.
5. Il Venditore conserva la proprietà o il diritto d'autore su tutte le offerte e i preventivi da lui forniti, nonché sui disegni, sulle illustrazioni, sui calcoli, dépliant, cataloghi, modelli, sugli strumenti e sugli altri documenti e ausili messi a disposizione del Committente. Il Committente non può rendere tali oggetti, né in quanto tali né dal punto di vista dei contenuti, accessibili a terzi, divulgarli, utilizzarli o riprodurli direttamente o tramite terzi, senza l'espresso consenso del Venditore. Su richiesta del Venditore deve restituire completamente a quest'ultimo tali oggetti o distruggere eventuali copie prodotte se esse non sono più necessarie per lo svolgimento regolare della sua attività commerciale o qualora le trattative non sfocino nella conclusione di un contratto.

§ 3 Prezzo e pagamento

1. I prezzi sono validi per le prestazioni e le consegne indicate nelle conferme d'ordine. Prestazioni aggiuntive o straordinarie sono calcolate separatamente. I prezzi si intendono espressi in EURO franco fabbrica escluse le spese di spedizione, l'IVA prevista per legge, i dazi doganali e le altre tasse e imposte previste in caso di esportazione di merci.
2. Se i prezzi concordati si basano sui listini del Venditore e la consegna avviene più di quattro mesi dalla conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino del Venditore validi al momento della consegna.
3. Gli importi delle fatture sono dovuti senza detrazioni entro otto giorni, salvo diverso accordo scritto tra le parti. La data del pagamento è determinata dal ricevimento dell'importo da parte del Venditore. Non è consentito il pagamento tramite assegno bancario salvo singoli accordi diversi tra le parti. In caso di mancato pagamento alla scadenza da parte del Committente, gli importi in sospeso sono maggiorati dell'interesse del 5% annuo a decorrere dalla data di scadenza; è fatta salva l'applicazione di interessi maggiori e ulteriori risarcimenti in caso di mora.
4. La compensazione mediante contropreteza da parte del Committente o la ritenzione di pagamenti in nome di tali pretese è ammessa solo se tali contropreteze non sono contestate o se sono accertate e passate in giudicato.
5. Il Venditore ha facoltà di eseguire o svolgere consegne o prestazioni in sospeso solo dietro pagamento anticipato o garanzia se, in seguito alla conclusione del contratto, è venuta a conoscenza di circostanze tali da diminuire la solvibilità del Committente in modo considerevole e in grado di mettere a rischio il pagamento dei crediti in sospeso del Venditore da parte del Committente secondo il rispettivo rapporto contrattuale (inclusi singoli incarichi diversi per i quali si applichi lo stesso contratto quadro).

§ 4 Consegna e tempi di consegna

1. Le consegne avvengono franco fabbrica
2. I termini e le scadenze previsti dal Venditore per le consegne e le prestazioni sono sempre indicativi, eccetto qualora una scadenza o un termine fissi siano stati concordati o assunti espressamente. Se sono state concordate delle spedizioni, le scadenze e i termini di consegna si riferiscono al momento dell'assegnazione allo spedizioniiere, al vettore o a terzi incaricati del trasporto.
3. Il Venditore può, fatti salvi i suoi diritti in caso di morosità del Committente, pretendere dal Committente una proroga delle scadenze di consegna e prestazione o rimandare il momento della consegna e della prestazione per la durata del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Committente nei confronti del Venditore.
4. Il Venditore non risponde in caso di impossibilità della consegna o ritardi nella consegna quando queste circostanze derivino da cause di forza maggiore o da eventi diversi impossibili da prevedere al momento della conclusione del contratto e non imputabili al Venditore (ad es. guasti di ogni genere, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o di energia, ritardi dei trasporti, scioperi, chiusure imposte per legge, carenza di forza lavoro, energia o materie prime, difficoltà legate al conseguimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità, misure amministrative o la consegna mancata, errata o tardiva da parte dei fornitori). Se tali eventi rendono particolarmente gravosa o pregiudicano del tutto la realizzazione della consegna o della prestazione da parte del Venditore e l'impedimento non ha durata meramente provvisoria, il Venditore ha facoltà di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata provvisoria, le scadenze della consegna o prestazione sono prolungate o rimandate ad un momento successivo al superamento dell'impedimento, prevedendo anche un termine ragionevole per consentire il ripristino delle attività.
5. Il Venditore ha facoltà di eseguire consegne parziali solo quando
 - la consegna parziale è utilizzabile dal Committente per gli scopi previsti dal contratto,
 - la consegna della restante merce ordinata è garantita e
 - ciò non comporta per il Committente oneri o spese maggiori o aggiuntive (salvo che il Venditore si dichiari disposto ad assumersi tali costi).
6. Se il Venditore si trova per qualsiasi motivo in ritardo con una consegna o prestazione o la realizzazione di una consegna o prestazione diventa impossibile, la responsabilità del Venditore è limitata al risarcimento del danno ai sensi del § 8 delle presenti Condizioni generali di consegna.

§ 5 Luogo di adempimento, spedizione, imballaggio, trasferimento del rischio, presa in consegna

1. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali è Haibach, salvo disposizioni diverse.
2. Le modalità di spedizione e di imballaggio sono a discrezione del Venditore, restando fermi i suoi obblighi.
3. Il rischio viene trasferito al Committente entro e non oltre il momento dell'assegnazione dell'oggetto della consegna allo spedizioniiere, al vettore o a terzi incaricati dell'esecuzione della spedizione (il momento determinante è quello dell'inizio del caricamento). Ciò si applica altresì alle consegne parziali o qualora il Venditore abbia preso in carico anche altre prestazioni (ad es. la spedizione). In caso di ritardo della spedizione o del trasferimento a seguito di una circostanza la cui causa sia imputabile al Committente, il rischio passa al Committente a partire dal giorno in cui l'oggetto della consegna risulta pronto per la spedizione e il Venditore lo ha mostrato al Committente.
4. I costi di stoccaggio successivi al trasferimento del rischio sono a carico del Committente. In caso di immagazzinamento da parte del Venditore, i costi di magazzino sono pari allo 0,25% dell'importo fatturato per gli oggetti della consegna da tenere a magazzino per ogni settimana trascorsa. Resta salva la facoltà di rivendicare, adducendone la prova, costi di magazzino ulteriori o inferiori.
5. La spedizione viene assicurata dal Venditore solo su espressa richiesta del Committente e a spese di quest'ultimo contro il furto e i danni dovuti a rottura, trasporto, incendio o allagamento o altri rischi assicurabili.
6. Se è prevista la presa in consegna, la cosa venduta risulta presa in consegna quando
 - la consegna è stata trasmessa allo spedizioniiere,
 - il Venditore lo ha comunicato al Committente indicando l'ipotesi di presa in consegna contemplata dal presente § 5 (6), invitandolo al ritiro,
 - dalla consegna sono trascorsi dodici giorni lavorativi o il Committente ha iniziato ad utilizzare la cosa venduta (ad es. ha messo in funzione la merce consegnata) e in questo caso dalla consegna sono trascorsi sei giorni lavorativi e
 - il Committente non ha provveduto al ritiro entro questo arco di tempo per un motivo diverso da un vizio segnalato al Venditore tale da pregiudicare o limitare notevolmente l'utilizzo della cosa venduta.

§ 6 Garanzia, vizi della cosa

1. La garanzia ha validità di un anno. Tale termine non si applica alle richieste di risarcimento di danni da parte del Committente riguardanti la vita, l'integrità fisica o la salute o derivanti da inadempienze dolose o causate da grave negligenza del Venditore o dei suoi collaboratori, soggette a prescrizione entro i termini previsti dalla legge. Questo termine non si applica neanche alla garanzia di 24 mesi concessa volontariamente per gli accumulatori e la garanzia di 12 mesi concessa volontariamente per i caricabatteria. Si applicano in questi casi le condizioni di garanzia di Akku Vision GmbH consultabili separatamente.
2. Gli oggetti consegnati devono essere accuratamente ispezionati immediatamente dopo la consegna al Committente o a terzi da lui designati. I vizi visibili o altri vizi riconoscibili durante un'immediata verifica accurata si considerano ritenuti idonei dall'acquirente se non viene recapitata al Venditore entro sette giorni lavorativi dalla consegna una denuncia scritta dei vizi della cosa venduta. Per quanto riguarda altri vizi, gli oggetti della consegna si considerano ritenuti idonei dall'acquirente se non perviene al Venditore una denuncia dei vizi della cosa venduta entro sette giorni lavorativi dal momento in cui si è manifestato il vizio. Tuttavia, se in caso di normale utilizzo il vizio è già riconoscibile dal Committente in un momento antecedente, tale momento antecedente determinerà l'inizio del termine di denuncia dei vizi. Su richiesta del Venditore, un oggetto della consegna contestato deve essere rispedito al Venditore franco di porto.
3. In caso di vizi dell'oggetto consegnato, il Venditore è tenuto e autorizzato entro un termine ragionevole a compiere una scelta tra la riparazione e la sostituzione del prodotto.
4. In caso di vizi di componenti di altri produttori a cui il Venditore per motivi di licenza o di carattere oggettivo non è in grado di porre rimedio, il Venditore farà valere a sua discrezione i propri diritti di garanzia nei confronti dei produttori e fornitori per conto del Committente o li cederà al Committente. Il diritto di garanzia può essere rivendicato nei confronti del Venditore per i vizi che rientrano nelle condizioni particolari ed in base alle presenti Condizioni generali di consegna soltanto in caso di insuccesso nel far valere le suddette pretese nei confronti del produttore e del fornitore per le vie giudiziarie, ovvero in caso di impossibilità, ad esempio per motivi di fallimento. Nel corso della durata della controversia è sospesa la prescrizione dei diritti di garanzia del Committente nei confronti del Venditore.
5. La garanzia decade se il Committente senza l'approvazione del Venditore modifica l'oggetto della consegna o incarica terzi di modificarlo, in modo da rendere impossibile o particolarmente gravosa la riparazione dei vizi. In ogni caso, il Committente dovrà sostenere i costi aggiuntivi della riparazione derivanti dalla modifica.
6. Una consegna di oggetti usati, singolarmente concordata con il Committente, avviene escludendo qualsiasi garanzia per vizi della cosa.

§ 7 Diritti di tutela

In caso di violazioni della legge riscontrate nei prodotti di altri produttori consegnati dal Venditore, quest'ultimo potrà a sua discrezione far valere i propri diritti nei confronti dei produttori e fornitori a monte per conto del Committente o trasferirgli tali diritti. Le rivendicazioni nei confronti del Venditore possono essere fatte valere secondo il presente § 7 soltanto in caso di insuccesso nel far valere per le vie giudiziarie le suddette pretese nei confronti del produttore e del fornitore, ovvero in caso di impossibilità, ad esempio per motivi di fallimento.

§ 8 Responsabilità per risarcimento danni per colpa

1. La responsabilità del Venditore per il risarcimento di danni causati, indipendentemente dalla base giuridica, in particolare da impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, violazione contrattuale, inadempimento di obblighi nelle trattative contrattuali e azione non consentita, se si verificano per colpa, si limita a quanto definito nel presente § 8.
2. Il Venditore non risponde in caso di semplice negligenza della propria organizzazione, dei suoi rappresentanti legali, dipendenti o altri collaboratori, salvo nei casi di violazione di obblighi contrattuali fondamentali. Fondamentali sono gli obblighi contrattuali alla puntualità della consegna e dell'installazione dell'oggetto della consegna, all'assenza di vizi legali o materiali, tali da compromettere in modo apprezzabile la funzionalità e la fruibilità dell'oggetto, nonché gli obblighi di consulenza, tutela e custodia che consentono al Committente l'utilizzo dell'oggetto della consegna in base al contratto o sono finalizzati alla tutela della vita e della sicurezza del personale del Committente o alla tutela della sua proprietà da danni notevoli.
3. Nella misura in cui il Venditore soddisfa i requisiti di responsabilità per il risarcimento dei danni in base al § 8 (2), tale responsabilità si limita ai danni che il Venditore ha previsto al momento della stipula del contratto come possibile conseguenza di una violazione contrattuale o che, applicando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto prevedere. Danni indiretti e successivi causati dai vizi dell'oggetto della consegna sono inoltre risarcibili solo se è possibile presumere tali danni come tipici in caso di utilizzo conforme alla destinazione d'uso prevista.
4. Nel caso di responsabilità per semplice negligenza, l'obbligo di risarcimento in capo al Venditore per vizi della cosa e ulteriori danni patrimoniali che ne derivano è limitato per ciascun danno ad un importo corrispondente alla somma attuale di copertura della sua assicurazione di responsabilità del produttore o responsabilità civile, anche se si tratta della violazione di obblighi contrattuali fondamentali.
5. Le precedenti esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano nella stessa misura agli organi, ai rappresentanti legali, ai dipendenti e altri collaboratori del Venditore.
6. Se il Venditore fornisce informazioni tecniche o consulenza e tali informazioni o consulenza non rientrano nelle prestazioni a lui dovute, pattuite nel contratto, ciò avviene a titolo gratuito con l'esclusione di qualsiasi responsabilità.
7. Le limitazioni ai sensi del presente § 8 non si applicano alla responsabilità del Venditore per condotta intenzionale, caratteristiche garantite, danni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o a quanto previsto dalle disposizioni di legge sulla responsabilità del produttore.

§ 9 Riserva di proprietà

1. Gli oggetti della fornitura (merce soggetta a riserva di proprietà) rimangono di proprietà del Venditore fino al soddisfacimento di tutti i crediti che gli spettano nei confronti del Committente in base agli obblighi commerciali assunti. Il limite di copertura corrisponde al 110% dei crediti assicurati. Se questo limite viene superato, si ha diritto alla restituzione.
2. Il Committente ha diritto all'alienazione della merce soggetta a riserva di proprietà attraverso i normali scambi commerciali. I crediti del Committente derivanti dall'alienazione della merce soggetta a riserva di proprietà sono trasferiti immediatamente al Venditore per l'ammontare dell'importo finale della fattura concordata con il Venditore (IVA inclusa). Questo trasferimento è valido indipendentemente dal fatto che la cosa sia stata rivenduta dopo essere stata trasformata o senza alcuna lavorazione. In caso di lavorazione, le parti riconoscono di comune accordo un diritto di comproprietà del Venditore sulla nuova merce realizzata pari al valore del suo credito. Il Committente è autorizzato al recupero del credito anche in seguito al trasferimento. Resta altresì salva la facoltà del Venditore di recuperare direttamente il credito. Il Venditore, tuttavia, non recupererà il credito finché il Committente onorerà i propri obblighi di pagamento con i ricavi sequestrati, se quest'ultimo non è in mora e, in particolare, se non ha presentato istanza di fallimento o in caso di sospensione dei pagamenti.
3. In caso di pignoramenti, sequestri o altri provvedimenti o interventi di terzi, il Committente deve informare tempestivamente il Venditore.
4. In caso di mancato adempimento dei propri doveri da parte del Committente, specialmente in caso di morosità di quest'ultimo, il Venditore ha diritto, allo scadere di un termine ragionevole fissato per il Committente, oltre alla restituzione della merce, anche al recesso; restano salve le disposizioni di legge riguardanti la disponibilità della fissazione di un termine. Il Committente è tenuto alla restituzione. Il ritiro, ovvero l'esercizio della riserva di proprietà o il pignoramento della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del cedente non costituiscono recesso dal contratto, salvo nel caso in cui il Venditore lo abbia dichiarato espressamente.

§ 10 Disposizioni finali

1. Se il Committente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico o non dispone di un foro generale competente nella Repubblica federale tedesca, il foro competente per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il Venditore e il Committente è quello designato dal Venditore. Tuttavia, per le cause intentate contro il Venditore, nei casi di cui sopra, il foro competente esclusivo è Aschaffenburg. Restano salve dalla presente disposizione le norme giuridiche imperative riguardanti i fori competenti esclusivi.
2. Il rapporto tra il Venditore e il Committente è soggetto esclusivamente al diritto della Repubblica federale tedesca. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti internazionali di compravendita di merci dell'11 aprile 1980 (CISG).
3. Se il contratto o le presenti Condizioni generali di consegna presentano delle lacune normative, per colmarle si considerano come pattuite le disposizioni valide che le parti contraenti avrebbero scelto secondo le finalità economiche del contratto e lo scopo delle presenti Condizioni generali di consegna, se fossero state a conoscenza di tali lacune normative.

Nota:

Il Committente prende atto del salvataggio da parte del Venditore, ai fini del loro trattamento, dei dati che risultano dal rapporto contrattuale, ai sensi del § 28 della legge tedesca sulla tutela dei dati, e del diritto che il Venditore si riserva di trasmettere a terzi (ad es. compagnie assicurative) i dati necessari per l'esecuzione del contratto.